

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 366/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure esistenti e indagini concluse riguardanti lo stesso prodotto

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2597/1999 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) classificabili ai codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90 e originarie dell'India («le misure compensative definitive»). Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra il 3,8 % e il 19,1 % per gli esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 19,1 % per tutte le altre società.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1676/2001 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di PET originari, tra l'altro, dell'India («le misure antidumping definitive»). Dopo aver applicato un campionamento ai produttori esportatori indiani sono stati istituiti dazi individuali compresi tra lo 0 % e il 62,6 % nei confronti delle società incluse nel campione, mentre alle altre società che avevano collaborato e che non rientravano nel campione è stato applicato un dazio basato sul margine di dumping medio ponderato del 57,7 % ridotto del

loro margine individuale di sovvenzione alle esportazioni. A tutte le altre società è stato imposto un dazio del 53,3 %. Il periodo dell'inchiesta iniziale era compreso fra il 1° aprile 1999 e il 31 marzo 2000 («il periodo dell'inchiesta iniziale»).

- (3) Il 22 agosto 2001, con decisione 2001/645/CE ⁽⁴⁾, la Commissione ha accettato gli impegni offerti dai cinque produttori indiani: Ester Industries Limited («Ester»), Flex Industries Limited («Flex»), Garware Polyester Limited («Garware»), MTZ Polyfilms Limited («MTZ»), and Polyplex Corporation Limited («Polyplex»). Il 17 febbraio 2005 la Commissione ha comunicato il cambiamento di nome di MTZ con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ⁽⁵⁾.

- (4) Con i regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004, il Consiglio ha esteso le misure compensative e antidumping definitive sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Brasile o di Israele.

- (5) Il 28 giugno 2002 ⁽⁶⁾, la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 2597/1999 limitato alla forma delle misure compensative definitive e in particolare all'esame dell'accettabilità di un impegno offerto da un produttore esportatore indiano ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base. Il riesame si è concluso con l'adozione del regolamento (CE) n. 365/2006 ⁽⁷⁾.

- (6) Il 22 novembre 2003 ⁽⁸⁾, la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 1676/2001 limitato alla forma delle misure antidumping definitive. Il riesame si è concluso con l'adozione del regolamento (CE) n. 365/2006 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1676/2001.

- (7) Il 10 dicembre 2004 ⁽⁹⁾ la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative definitive. Tale inchiesta è stata conclusa con il regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ che mantiene le misure compensative definitive.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2004 (GU L 342 del 18.11.2004, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1975/2004 (GU L 342 del 18.11.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56.

⁽⁵⁾ GU C 40 del 17.2.2005, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU C 154 del 28.6.2002, pag. 2.

⁽⁷⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁸⁾ GU C 281 del 22.11.2003, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU C 306 del 10.12.2004, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.